



Assessorat de l'Environnement, des Ressources
naturelles et du Corps forestier
Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo
forestale

Réf. n° - Prot. n.

Saint-Christophe

<

Allegati: 1 pdf

AI CELVA
Piazza Narbonne, n. 16
11100 AOSTA
PEC: protocollo@pec.celva.it

Ai Comuni della Valle d'Aosta
(trasmissione tramite PEC)

All'Ordine degli Ingegneri
Regione Borgnalle, 10/L
11100 AOSTA
PEC: ordine.aosta@ingpec.eu

All'Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori
Via Frutaz, 1
11100 AOSTA
PEC: oappc.aosta@archiworldpec.it

Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
P.zza Narbonne, 16
1100 Aosta
PEC: collegio.aosta@geopec.it

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
Via Porta Pretoria, 41
11100 Aosta
PEC: protocollo@conafpec.it

Al Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via Boson C. Justin, n. 6
11100 AOSTA
PEC: collegiodiaosta@pec.cnpi.it

All'Ordine dei Geologi
Via Porta Pretoria, 41
11100 Aosta
PEC: geologivda@epap.sicurezzapostale.it

MD/mf R:\DEL-TQ\Marguerettaz\comunicazione sentenza 118 2019 ai Comuni\comunicaz sentenza 118 del 2019.doc

Département de l'Environnement

évaluation environnementale et protection de la qualité de l'air

Dipartimento Ambiente

valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria

11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Lieu-dit. Le Grand-Chemin – Rue Grand Chemin, 46
téléphone +39 0165 27.2121
télécopie +39 0165 27.2119

11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Lieu-dit. Le Grand-Chemin – Rue Grand Chemin, 46
telefono +39 0165 27.2121
fax +39 0165 27.2119

www.regione.vda.it
C.F. 80002270074
PEC: territorio_ambiente@pec.regione.vda.it



OGGETTO: trasmissione sentenza della Corte Costituzionale n. 118/ 2019 (ric. 43/2018) – l.r. 5/2018.

Si trasmette, in solo formato elettronico, la sentenza n. 118/2019, depositata in data 16 maggio 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 12bis, comma 4, e 16, comma 1, della l.r. 11/1998, nella parte in cui, rispettivamente, a seguito delle modificazioni introdotte dagli articoli 3 e 9 della l.r. 5/2018, escludono i PUD, interessanti aree già sottoposte a VAS da strumenti urbanistici sovraordinati, dalla procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS qualora comportino ulteriori varianti al PRG vigente, nonché le varianti non sostanziali al PRG.

A giudizio della Corte costituzionale, le disposizioni del d.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), nel prevedere una "generalizzata e obbligatoria sottoposizione a VAS di tutti i piani elaborati nei settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli" e la possibile esclusione nei soli casi di modifiche minori e in relazione a piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, all'esito di un giudizio dell' Autorità competente che valuti l'assenza di impatti significativi sull'ambiente, configurano un complesso normativo, afferente alla competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente", idoneo a limitare la potestà legislativa della Regione, atteso che anche la competenza legislativa primaria in materia di "tutela del paesaggio" risulta comunque vincolata al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, al novero delle quali dette norme statali devono essere ricondotte.

Sempre con la medesima sentenza, la Corte costituzionale ha invece dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 52, comma 2, lettere a), h), i) e j), della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 17 della l.r. 5/2018, nella parte in cui elenca gli interventi consentiti nei centri storici in assenza degli strumenti attuativi del PRG. Secondo la Corte costituzionale, infatti, detta disposizione riguarda precipuamente la materia dell'"urbanistica" e non anche la "tutela dell'ambiente" - "se non forzandone il carattere di trasversalità, fino a ricomprendervi tutto ciò che materialmente incide sul territorio" -, nella quale sussiste una competenza primaria regionale, vincolata al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. In tale contesto, l'articolo 9 del d.P.R. 380/2001, assunto a norma interposta del giudizio di costituzionalità, non può essere ritenuto idoneo a limitare l'intervento legislativo regionale, costituente esercizio della potestà legislativa in materia di urbanistica, considerato che la norma autorizza "limitati interventi funzionali alla riqualificazione e rivitalizzazione delle aree territoriali di tipo A, quindi già edificate e provviste di opere di urbanizzazione, espressamente subordinati al rilascio, nel caso di immobile tutelato, del previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio", con la conseguenza che, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, "non si è in presenza di elementi tali da far desumere che, in modo arbitrario o irrazionale, gli interventi consentiti dal legislatore regionale non rispettino il criterio fondamentale di impedire il consumo del suolo attraverso nuove edificazioni su aree libere", rappresentando essi, piuttosto, "un



legittimo svolgimento nella direzione di una riqualificazione urbana, funzionale anche ad implementare e adeguarne la dotazione infrastrutturale”.

Pertanto, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 12bis, comma 4, e 16, comma 1, della l.r. 11/1998, ne consegue che:

- I PUD dovranno essere sottoposti ad un procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 della l.r. 12/2009, anche se riguardanti aree già sottoposte a VAS in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici sovraordinati; si rammenta altresì che sono comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità a Vas i PUD che ricadono nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 12/2009 con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo medesimo;
- Le varianti non sostanziali ai PRG (di cui al comma 1, lettera d), dell'art. 14 della l.r. 11/1998), devono essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (nei tempi e nei modi di cui all'art. 12 bis, comma 5 della l.r. 11/1998), preliminarmente alla loro adozione, così come già previsto per le varianti sostanziali parziali.

Parimenti, alla luce del quadro motivazionale indicato dalla sentenza 118/2019 devono essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (nei tempi e nei modi di cui all'art. 12 bis, comma 5 della l.r. 11/1998), anche le modifiche non costituenti variante (di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 14 della l.r. 11/1998).

Le Strutture scriventi sono a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti.

La dirigente
della Struttura pianificazione territoriale
- Chantal Trèves –
Documento firmato digitalmente

Il dirigente
della Struttura valutazione ambientale e
tutela qualità dell'aria
- Paolo Bagnod –
Documento firmato digitalmente